

STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

La normativa in materia di *Best Execution* richiede che gli intermediari adottino una strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini dei clienti in tema di servizi di investimento.

Interbanca S.p.A., in proposito, ha adottato il presente documento, denominato “Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini”, che espone le misure disposte per rispettare gli obblighi derivanti dalla normativa MiFID (*Markets in Financial Instruments Directive – 2004/39/CE*), al fine di ottenere il miglior risultato possibile per il cliente quando esegue i suoi ordini e quando li trasmette ad un altro intermediario negoziatore per l’esecuzione (cosiddetto obbligo di “*Best Execution*”). Il requisito di “*Best Execution*” si applica ai clienti al dettaglio e ai clienti professionali ed indistintamente a tutti gli strumenti finanziari, siano essi quotati in un mercato regolamentato o meno.

1. Fattori e Criteri di Esecuzione e di Ricezione e Trasmissione Ordini

Per adempiere alla “*Best Execution*” Interbanca S.p.A. tiene principalmente conto dei cosiddetti fattori di esecuzione e di ricezione e trasmissione ordini:

- prezzo
- costi di trasmissione, esecuzione e regolamento
- rapidità di esecuzione
- probabilità di esecuzione e di regolamento
- dimensione dell’ordine
- natura dell’ordine
- altre caratteristiche pertinenti ai fini dell’esecuzione e della ricezione e trasmissione.

Al fine di stabilire l’importanza relativa di questi fattori Interbanca S.p.A. tiene conto dei seguenti criteri:

- caratteristiche del cliente,
- caratteristiche dell’ordine del cliente,
- caratteristiche degli strumenti finanziari che sono oggetto dell’ordine,
- caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l’ordine può essere diretto.

Quando Interbanca S.p.A. esegue un ordine per conto di un cliente, importanza centrale, tra i fattori di esecuzione, è assegnata al *corrispettivo totale*, costituito dal prezzo dello strumento

finanziario e dai costi relativi all'esecuzione. Tali costi includono, tra l'altro, tutte le spese sostenute dal cliente e direttamente collegate all'esecuzione dell'ordine, le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione ed il regolamento nonché qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all'esecuzione dell'ordine. I principi sopra descritti si applicano anche con riferimento al servizio di ricezione e trasmissione degli ordini.

2. Sedi di Esecuzione e Intermediari Negoziatori

In base ai fattori di esecuzione ed all'importanza relativa loro assegnata da Interbanca S.p.A., la stessa ha individuato, per ciascuna categoria di strumenti finanziari, le sedi di esecuzione che permettono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini del cliente, prevedendo, tra l'altro - limitatamente a strumenti finanziari non ammessi a negoziazione nei mercati regolamentati- di operare in contropartita diretta con il cliente. La scelta della sede di esecuzione è condotta prendendo in considerazione anche le commissioni proprie e i costi dell'impresa per l'esecuzione dell'ordine in ciascuna delle sedi di esecuzione ammissibili. Nella definizione delle commissioni applicabili alle varie sedi di esecuzione Interbanca S.p.A. eviterà discriminazioni indebite tra una sede di esecuzione e l'altra.

Al fine della "Best Execution", Interbanca S.p.A. non è obbligata a verificare le condizioni offerte, nella esecuzione di uno specifico ordine, da sedi di esecuzione diverse da quelle preventivamente individuate. E' possibile dunque che, con riferimento ad un determinato ordine, una sede di esecuzione che non è stata individuata offra, ad esempio, un prezzo più conveniente. Questo non comporta che Interbanca S.p.A. venga meno ai propri obblighi di "Best Execution". In ogni caso Interbanca S.p.A. si adopera, entro limiti ragionevoli, per selezionare in base agli elementi disponibili quelle sedi di esecuzione che ritiene offrano nel tempo le condizioni per ottenere il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini dei clienti (ad esempio per ragioni di liquidità e di trasparenza degli scambi) (cfr. anche successivo paragrafo 5).

Interbanca S.p.A. per la prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, ha selezionato gli intermediari negoziatori cui inviare gli ordini sulla base dei seguenti criteri:

- aderente ai mercati regolamentati di riferimento,
- partecipante/aderente ai nuovi mercati regolamentati / sistemi multilaterali di negoziazione significativi,

- elevato rating e standing internazionale,
- affidabilità di regolamento.

Interbanca S.p.A., in particolare, si è assicurata che l'intermediario selezionato abbia implementato una strategia di esecuzione compatibile con quella da essa stessa adottata.

In appendice al presente documento è riportato, per ciascuna tipologia di strumento finanziario, l'elenco delle sedi di esecuzione selezionate da Interbanca S.p.A.; tale elenco è inoltre pubblicato sul sito internet all'indirizzo <https://www.bancaifis.it>.

3. Istruzioni specifiche da parte del cliente

Eventuali istruzioni specifiche impartite dal cliente possono pregiudicare le misure previste nella strategia di esecuzione e di trasmissione degli ordini.

Ogniquale volta esistano istruzioni specifiche date dal cliente, con la loro mera applicazione si deve dare per soddisfatto da parte di Interbanca S.p.A. l'obbligo di "*Best Execution*" per la parte o l'aspetto dell'ordine cui tali istruzioni si riferiscono. Laddove il cliente abbia dato istruzioni specifiche, tale circostanza non solleva Interbanca S.p.A. dall'obbligo di "*Best Execution*" per quanto riguarda le eventuali altre parti o gli eventuali altri aspetti dell'ordine del cliente non contemplati da tali istruzioni.

In caso di ordini di clienti con limite di prezzo, che non siano eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato, Interbanca S.p.A. adotta misure volte a facilitare l'esecuzione più rapida possibile di tali ordini trasmettendoli immediatamente ad un intermediario negoziatore per la pubblicazione in un modo facilmente accessibile agli altri partecipanti al mercato, a meno che il cliente non fornisca esplicitamente istruzioni diverse.

4. Revisione della strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini

Interbanca S.p.A. riesamina la strategia di esecuzione e di trasmissione adottata al verificarsi di circostanze significative e, comunque, con periodicità almeno annuale. Qualsiasi modifica rilevante apportata alla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini sarà comunicata al cliente anche attraverso il sito internet <https://www.bancaifis.it>.

5. Consenso del cliente alla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini. Modalità per impartire istruzioni specifiche

Interbanca S.p.A. richiede ai propri clienti di manifestare preliminarmente per iscritto in via generale il proprio consenso alla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini, confermando di avere letto e inteso tutte le informazioni riportate nel presente documento.

Il cliente potrà impartire istruzioni specifiche per iscritto, via fax, ovvero a mezzo telefono con registrazione su supporto magnetico.

Appendice alla “Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini¹”:

ELENCO DELLE SEDI DI ESECUZIONE

TIPOLOGIA DI STRUMENTI FINANZIARI	MERCATO PRIMARIO DI QUOTAZIONE	MODALITÀ DI ESECUZIONE	TIPO DI ACCESSO	SEDI DI ESECUZIONE
Azioni, Warrant, Obbligazioni Convertibili, Diritti d’opzione, Fondi Chiusi e Investment Companies	ITALIANO	Trasmissione ordine	Accesso tramite intermediario negoziatore	-----
Azioni, Diritti d’opzione	ESTERO	Trasmissione ordine	Accesso tramite intermediario negoziatore	-----
Obbligazioni Quotate,	ITALIANO	Trasmissione ordine	Accesso tramite intermediario negoziatore	-----
Obbligazioni non Quotate	-	Negoziazione per conto proprio	-	Interbanca S.p.A.
Strumenti Derivati OTC	-	Negoziazione per conto proprio	-	Interbanca S.p.A.

¹ SETO_301116